



COMUNE DI CARRÈ

Piazza IV Novembre, 5 – 36010 Carrè (VI)
C.F. e P. IVA n. 00249160243

Tel. 0445/893045
www.comune.carre.vi.it

e-mail info@comune.carre.vi.it
PEC carre.vi@cert.ip-veneto.net



CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE “G. PASCOLI” DI CARRÈ E “N. REZZARA” DI CHIUPPANO PER L’A.S. 2025/2026, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO

Con la presente scrittura privata, tra:

- Bertoldi Dott.ssa Monica, nata a Padova il 12 settembre 1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Carrè (P. IVA 00249160243), la quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune che legalmente rappresenta;
- Il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (____) il ____/____/____ e residente a _____ (____) in via _____ n. __, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____ (____), via _____ n. __ (P. IVA e C.F. _____),

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del ____/____/2025, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2024 (*“Accordo per la programmazione di gestioni associate tra i Comuni di Carré e Chiuppano. Approvazione”*), è stata disposta l’unificazione in capo al Comune di Carré, quale Ente Capofila, della funzione Servizi Scolastici dei Comuni di Carré e di Chiuppano. Il Comune di Carré, pertanto, è stato autorizzato a gestire le procedure di affidamento in materia anche per conto del Comune di Chiuppano;
- con determinazione a contrarre del Servizio Finanziario n. 117 del 02/07/2025 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la concessione del servizio di refezione scolastica presso le Scuole Primarie “G. Pascoli” di Carré e “N. Rezzara” di Chiuppano, per l’a.s. 2025/2026, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico;
- con determinazione n. __ del ____/____/2025 è stata aggiudicata definitivamente la concessione in oggetto alla ditta _____ con sede legale in _____ (____), via _____ n. __ – C.F. e P. IVA _____ per l’importo complessivo di € _____.____ (IVA esclusa, oneri di sicurezza inclusi), inclusa l’annualità di eventuale rinnovo; per l’a.s. 2025/2026, dunque, l’importo del contratto ammonta ad € _____.____ (IVA esclusa);

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONFERMATO

le parti, come sopra costituite, convengono quanto di seguito riportato.

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le parti dichiarano che le premesse sono parte integrante del presente contratto, anche per le parti non allegate ma richiamate *per relationem*.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La concessione ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica, secondo le modalità di cui al successivo art. 4, per gli alunni e il personale docente avente diritto delle Scuole Primarie “G. Pascoli” di Carré e “N. Rezzara” di Chiuppano per l’a.s. 2025/2026, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. La concessione è affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità contenute nel presente contratto e nel Capitolato speciale, approvato con determinazione n. 117 del 02/07/2025, che la concessionaria dichiara di conoscere, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio viene dato in concessione per l’a.s. 2025/2026. Alla fine di tale periodo la concessione scadrà, senza bisogno di disdetta o preavviso. E’ facoltà del Comune di Carré disporre il rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2026/2027).

Qualora l’Amministrazione comunale ravvedesse l’opportunità della soppressione del servizio per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione o per incapacità del concessionario di eseguire idoneamente le obbligazioni, la concessione potrà essere interrotta con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC con almeno 15 giorni di anticipo.

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto secondo quanto indicato nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara.

Sono a carico della concessionaria i seguenti obblighi:

- a) preparazione, trasporto e consegna pasti, con legame “fresco-caldo”, scodellamento e riassetto dei tavoli per le mense delle Scuole Primarie di Carré e di Chiuppano;
- b) accurato allestimento del refettorio e dei tavoli prima di ogni pasto;
- c) fornitura dei prodotti a perdere (tovaglie, tovaglioli, stoviglie e posateria, in materiale biodegradabile e/o compostabile) oltre alle caraffe per l’acqua e sacchi delle immondizie;
- d) impiego di personale qualificato nei centri cottura per la preparazione dei pasti e per l’esecuzione del trasporto e della distribuzione degli stessi pasti agli utenti, nonché di personale e materiale di

- pulizia per garantire l'igiene e la funzionalità del refettorio e di tutti i locali adibiti a mensa;
- e) fornitura dei carrelli termici per mantenere i pasti alla temperatura ideale e scaldapiatti per la distribuzione;
 - f) predisposizione di un sistema di prenotazione pasti e di pagamento degli stessi tramite portale dedicato;
 - g) introito del costo del pasto direttamente dagli utenti;
 - h) registrazione quotidiana, con riepiloghi mensili, dei pasti consumati nei singoli plessi scolastici, suddivisi per categorie di utenti (studenti/insegnanti).

Per quanto concerne la qualità delle materie prime e del servizio mensa, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- fornitura delle materie prime coincidenti a quanto indicato nel disciplinare di gara, nel capitolato e nell'offerta tecnica;
- integrità degli imballaggi e delle singole confezioni che dovranno essere assolutamente prive di ammaccature, ruggine, ecc.;
- integrità del prodotto dimostrabile attraverso l'assenza di difetti merceologici e con caratteri organolettici adeguati di cui dovrà essere garantita la conservazione fino al consumo;
- conservazione delle bolle di consegna - o equivalenti a norma di legge - delle ditte fornitrici che andranno tenute in maniera ordinata e dovranno essere disponibili per eventuali controlli;
- attivazione, per l'intero servizio, di uno specifico sistema di autocontrollo basato sui principi dell'HACCP.

Pur essendo tollerato il ricorso a materie prime conservate o surgelate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, è fatto divieto alla concessionaria di impiegare e somministrare pietanze preconfezionate e/o precotte. Sarà concesso, tuttavia, fare ricorso a prodotti in qualunque modo conservati per il verificarsi di eventi eccezionali previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e dietro parere delle Autorità Sanitaria e Scolastica.

Fatto salvo quanto previsto nel capitolato speciale, la concessionaria avrà diritto di scegliere, a propria discrezione, i fornitori più idonei a garantire la qualità e la regolarità degli approvvigionamenti delle merci. Le materie prime usate per la preparazione dei pasti dovranno rispondere ai requisiti igienici e merceologici fissati dalla normativa vigente.

Tutto il personale addetto al ciclo di produzione, distribuzione e consumo dovrà astenersi dal fumare e dovrà essere dotato di camice bianco, copricapo, e appositi guanti monouso da usare durante lo svolgimento delle varie mansioni ed operazioni.

Tra le attività facenti capo al controllo di qualità, andranno previste:

- la verifica delle norme di legge e dei regolamenti inerenti l'igiene e la sanità degli impianti e del personale occupato;
- la supervisione tecnica ed il controllo della produzione dei pasti destinati alla refezione, in ogni sua fase;
- la formazione continua del personale di cucina;
- l'organizzazione di programmi di educazione alimentare a favore dell'utenza scolastica.

Il concessionario libera l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si effettua in base alle esigenze didattiche della scuola. I pasti dovranno essere serviti nei giorni e alle ore che saranno fissate dall'Autorità Scolastica. La fornitura non avrà luogo nei giorni in cui, per qualsiasi ragione, le scuole rimarranno chiuse (vacanze natalizie, pasquali, chiusura anticipata, scioperi, consultazioni elettorali, ecc.).

ARTICOLO 5 – PREPARAZIONE DEI PASTI

I pasti dovranno essere prodotti nella mattinata stessa di somministrazione seguendo i seguenti accorgimenti:

- a) fare in modo che non intercorra più di un'ora tra il termine della preparazione del pasto e la distribuzione a caldo;
- b) privilegiare cotture al forno, al vapore e stufare con la minima quantità di grassi aggiunti, evitando frittture;
- c) limitare il ricorso a prodotti a base di glutammato nella preparazione di brodi;
- d) non eccedere nell'uso di sale da cucina e ricorrere all'uso di aromi vegetali;
- e) non riciclare oli di cottura.

La concessionaria garantisce la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle vigenti leggi.

L'Ente si riserva il diritto di verificare che le materie prime impiegate per la preparazione dei pasti abbiano caratteristiche corrispondenti ai requisiti previsti dal presente contratto, dal capitolato e dall'offerta tecnica. La concessionaria dovrà fornire, allo stesso prezzo, a richiesta dell'Istituzione Scolastica, eventuali piatti, anche non previsti dal menù, prescritti dai competenti uffici dell'U.L.S.S. per studenti che debbano seguire "diete speciali personalizzate" (es. per celiaci, diabetici, neuropatici, obesi, affetti da fibrosi cistica, fenilchetonuria, allergie alimentari, ecc.). Alle stesse condizioni dovranno essere forniti, altresì, eventuali pasti agli alunni appartenenti a diverse comunità religiose.

E' assolutamente vietata qualsiasi procedura che preveda il riciclo di avanzi, nonchè l'utilizzo di prodotti

derivati da manipolazioni genetiche (OGM).

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

A. Osservanza dei contratti collettivi di lavoro:

- i. Nell'esecuzione del servizio la concessionaria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore, nonché le norme contenute negli accordi integrativi locali in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio;
- ii. i suddetti obblighi vincolano la concessionaria anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse in modo indipendente dalla sua natura, dalla struttura e dimensioni e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale;

B. Sicurezza del personale addetto al servizio: per garantire la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti, la concessionaria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e tutte le norme antinfortunistiche di legge, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Essa dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Inoltre, dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati.

C. Concessione in uso dei locali e degli impianti:

- i. alla concessionaria sarà concesso in uso gratuito il locale adibito a mensa situato presso i plessi scolastici di Carré e di Chiuppano, senza che gli stessi possano essere diversamente utilizzati;
- ii. alla scadenza del contratto, la concessionaria dovrà riconsegnare i beni liberi, in perfetto stato e perfettamente funzionanti, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;
- iii. l'Amministrazione fornirà gratuitamente l'energia elettrica e l'acqua presso i plessi scolastici interessati.

La concessionaria, per l'esercizio delle attività del servizio, deve acquisire, a propria cura e spese, tutte le licenze, le autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'assenza delle predette autorizzazioni comporta l'immediata revoca del servizio oltre il rimborso, per risarcimento danni, causato al Comune per gli atti e i provvedimenti posti in essere per l'effettuazione del servizio sostitutivo.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA

La concessionaria dovrà comunicare il nominativo del responsabile tecnico del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere e che dovrà garantire la reperibilità nei giorni di espletamento del servizio.

ARTICOLO 8 - SCIOPERO

Il servizio di refezione scolastica è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi della normativa vigente. Pertanto, qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la concessionaria dovrà, comunque, darne preventiva e tempestiva comunicazione e garantire adeguati livelli minimi di espletamento del servizio.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE

L'Ente, ai sensi dell'art. 12.2 e 12.3 del Capitolato Speciale, si riserva il diritto di procedere al controllo ed alle analisi delle materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti e degli alimenti stessi, la quantità delle razioni, la temperatura dei cibi nonché ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del corretto adempimento di quanto previsto nel presente contratto

ARTICOLO 10 - PREZZO DEL PASTO

Il prezzo del pasto è quello offerto dal concessionario in sede di offerta economica, pari ad euro __, __ IVA esclusa.

L'importo complessivo della concessione, per l'a.s. 2025/2026 è stimato in € __. __, __ (euro _____/00) oltre IVA.

ARTICOLO 11 – CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

Il concessionario, prima dell'inizio del servizio, deve presentare una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Tale cauzione garantirà l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ente concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto della Ditta, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione dell'affidamento.

Resta salvo, per l'Ente, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Ditta affidataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione, di cui l'Ente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione dell'affidamento. Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza dell'affidamento e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia, e sarà svincolata alla scadenza del rapporto previo parere favorevole del Comune.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, s'intende senza riserve od eccezioni a

totale carico della concessionaria. Nulla può essere fatto valere dalla concessionaria né nei confronti dell'Ente né dei suoi dipendenti e amministratori.

La concessionaria dovrà pertanto dimostrare, prima della stipula del contratto, idonea copertura assicurativa per l'intera durata della concessione, con onere a proprio carico, per:

- a) **Responsabilità Civile verso Terzi R.C.T.** per un massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 (Euro due milioni e cinquecentomila) per singolo sinistro con il limite per persona di euro 2.500.000,00; a tal fine la polizza dovrà espressamente prevedere che il Comune e gli utenti del servizio, e gli utenti tra loro, sono espressamente considerati terzi rispetto all'assicurato.
- b) **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro R.C.O.** per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) per singolo sinistro, con il limite per persona di euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

Prima dell'inizio del servizio e ad ogni rinnovo della polizza, la concessionaria dovrà trasmettere all'Ente copia autentica della quietanza del pagamento del premio di assicurazione.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 36 e ss.mm.ii. A tal fine ha comunicato i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Eventuali modifiche dei conti correnti o delle persone delegate ad operare sui conti dovranno essere comunicati entro cinque giorni dalla modifica.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge del 13/08/2010 n. 36, il concessionario prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE

La cessione, anche parziale, del contratto in oggetto è vietata. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 – PENALI

Con riferimento al presente contratto, in ogni caso di disservizio e/o inosservanza di ognuna delle norme previste nel capitolato tecnico, che siano imputabili al concessionario, sono applicate le penalità riportate dall'art. 21 del capitolato stesso. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà trattenere le somme conseguenti all'applicazione delle sanzioni da eventuali crediti del

concessionario, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per quanto riguarda la risoluzione ed il recesso si richiamano espressamente gli artt. 22 e 23 del capitolato.

ARTICOLO 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) nonché del Codice di comportamento adottato dal Comune di Carrè con deliberazione di G.C. n. 111 del 30/12/2013 come integrato con altra di G.C. n. 5 del 31/01/2015 e da successiva di G.C. n. 97 del 27/12/2015; si impegna, altresì, a farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori.

Il mancato rispetto del codice di comportamento costituisce causa di risoluzione della presente scrittura.

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE

Le parti stabiliscono che il foro competente in caso di controversie è quello di Vicenza.

ARTICOLO 15 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione che intervenga nella struttura di impresa.

ARTICOLO 16 – REGISTRAZIONE

Le parti dichiarano che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Ogni onere derivante dal presente contratto sarà a carico del concessionario.

ARTICOLO 17 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 pubblicata sul sito del Comune. Con la sottoscrizione del contratto il concessionario esprime il proprio consenso al predetto trattamento e viene nominato responsabile esterno al trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016.

In ogni caso il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in qualsiasi modo in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione della concessione.

Per il Comune di Carrè: Dott.ssa Bertoldi Monica, Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Per il Concessionario: _____, Legale Rappresentante della Ditta _____